

Giurisprudenza nazionale

Cassazione civile, Sez. I ordinanza 2 novembre 2023, n. 4315

Diritti civili e libertà
Identità personale del minore

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 4315, stabilisce l'impossibilità di aggiungere il cognome del padre a quello della madre in capo alla figlia riconosciuta dal padre in un secondo momento e con la quale lo stesso non ha costruito nel tempo un rapporto affettivo. L'uomo aveva presentato ricorso in appello con l'istanza di poter dare il proprio cognome alla figlia in quanto, a suo dire, questo avrebbe rafforzato l'identità della bambina e consolidato il rapporto filiale, reso precario da una presenza della madre definita dal padre come ingombrante.

La Corte costituzionale, con la storica sentenza 27 aprile 2022, n. 131, depositata il 31 maggio 2022, ha eliminato l'automatismo del cognome paterno, stabilendo che il cognome del figlio debba comporsi con i cognomi di entrambi i genitori nell'ordine da loro deciso a meno che, di comune accordo, attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. Nel caso di specie la Corte di cassazione ribadisce che sia consentita l'attribuzione - anche in un secondo momento - del cognome del secondo genitore a condizione che gli effetti abbiano un risvolto positivo sotto ogni profilo (psicologico, fisico, educativo) e non arrechino un danno alla figlia la cui identità sia già consolidata. La Suprema Corte, nel bilanciare i due contrapposti principi - quello secondo cui il cognome rafforzi l'identità di un soggetto e quello che tenga conto, invece, del superiore interesse del minore da valutarsi caso per caso - ha ritenuto prevalente il volere e l'interesse della figlia, stante anche il suo dissenso ad aggiungere il cognome paterno a quello materno.